

PATRIMONIO E TRUST

Calcolo del TAEG e sanzioni in caso di mancata trasparenza

di **Francesca Dal Porto**

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **TAEG** (tasso annuale effettivo globale) o **ISC** (indicatore sintetico di costo) di un contratto di finanziamento rappresenta lo strumento principale di trasparenza, è un indice che fornisce informazioni sul **costo totale del credito** posto a carico del soggetto finanziato ed è **comprensivo degli interessi** (in regime di capitalizzazione composta) e di **tutti gli altri oneri da sostenere** per ottenere la concessione del credito stesso.

Il TAEG o ISC è espresso in **percentuale del credito concesso e su base annua**. Deve essere indicato nella **documentazione contrattuale** al fine di garantire **adeguata, chiara e corretta trasparenza all'operazione**, in modo tale che il soggetto finanziato possa comprendere **l'effettivo costo dell'operazione e possa effettuare un confronto con altre proposte**.

Nel **calcolo del TAEG o ISC** devono essere considerati:

1. il **rimborso del capitale e il pagamento degli interessi**;
2. le **spese di istruttoria e apertura della pratica di credito**;
3. le **spese di riscossione dei rimborsi** e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
4. le **spese per le assicurazioni o garanzie**, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
5. il **costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo**, se necessaria per l'ottenimento del credito;
6. le **altre spese contemplate dal contratto**.

Per passare dalla **definizione dell'isc (TAEG)** al calcolo empirico bisogna far riferimento al concetto matematico di **TIR** (Tasso Interno di Rendimento).

Il **TIR** è una misura del tasso di costo/rendimento applicabile, entro certi limiti, a qualsiasi operazione finanziaria rappresentabile come una **sequenza temporale di flussi finanziari in**

entrata ed in uscita.

Applicato al caso di un finanziamento, il **TIR** è, per definizione, quel **tasso che rende uguale il capitale finanziato alla stipula** (al netto degli oneri iniziali) **alla somma dei valori attuali di tutte le rate di rimborso**, comprensive delle spese, secondo la nota formula:

$$\sum_{s=1}^n (\alpha_s + k_s) \cdot (1 + i)^{-t_s} = A - K$$

Dove:

- $A - K$ è il **capitale finanziato** al netto delle spese accessorie iniziali funzionali all'erogazione (spese di istruttoria, spese di intermediazione finanziaria, ecc.);
- K_s rappresenta l'ammontare delle **spese periodiche**;
- α_s è la **rata del prestito** con rate complessive pari a n ;
- i è il **TIR** dell'operazione di finanziamento.

Una volta calcolato il **TAEG** o **ISC** dell'operazione di finanziamento secondo la formula su riportata (ovviamente ipotizzando una rata di rimborso costante pari a quella calcolata al momento della stipula del contratto) è necessario **verificare se tale indicatore coincide con quello riportato nel contratto**.

Potrebbe, infatti, accadere che **nel contratto di finanziamento**:

- **non sia indicato il TAEG o ISC**,
- **sia indicato in misura difforme ed inferiore** rispetto a quello effettivamente calcolato.

A questo proposito, lungi dal ritenere di poter offrire in questa sede un contributo esaustivo sull'argomento (che è assai complesso e variegato), si vuole fare un cenno alle **sanzioni** che possono essere previste per il **soggetto finanziatore**.

Si rende applicabile l'[articolo 117 TUB](#) nei casi di violazione dei **commi 6 e 7** dell'[articolo 125-bis TUB](#) (introdotto dal D.Lgs. 141/2010), ossia il **ricalcolo dei tassi sulla base del tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali** o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

In particolare il **comma 6 dell'articolo 125-bis TUB** prevede che: ***"Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto"***.

Il **comma 7** prevede invece che: *“Nei casi di **assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali**:*

*a) il **TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;***

*b) la **durata del credito è di trentasei mesi**”.*

Tale sistema sanzionatorio sembra riferirsi alla sola **disciplina del credito al consumo**.

Nell'ambito degli **altri contratti di finanziamento**, l'illegittimo comportamento imputabile all'intermediario potrebbe comportare l'accoglimento di una **specificata domanda di risarcimento del danno** per violazione delle **regole di correttezza**.

Infatti, l'[articolo 117, comma 4, TUB](#) prevede che: *“I contratti indicano **il tasso d'interesse** e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.*

In caso di violazione, il comma 7 dello stesso [articolo 117 TUB](#) prevede che: *“In caso di **inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:***

*il **tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione**”.*

Quindi la sanzione prevista dall'[articolo 117, comma 7, TUB](#) si riferisce alla **mancata indicazione in contratto del tasso di interesse**, da intendersi come **TAN**, e non anche dell'ISC o TAEG, che sono invece degli indicatori.

La **mancata indicazione dell'ISC**, invece, **determina la nullità del contratto** sia per violazione del precetto di cui all'[articolo 117 TUB](#) sia per **violazione di norme imperativa ex [articolo 1418, comma 1, cod. civ.](#)**

Per concludere preme rilevare come secondo recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ([Corte di Giustizia UE, Sez. Terza, 9 novembre 2016, in causa C-42/15](#)) la normativa di trasparenza deve essere interpretata in senso estensivo, **escludendo la rilevanza di eventuali scostamenti marginali dell'ISC o TAEG**.